



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
(MEDICINE AND SURGERY)
(Classe LM 41 - Medicina e chirurgia)**

(Emanato con D.R. n. 357/2018 del 12.03.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 12.03.2018 e in fase di pubblicazione nel B.U.)

a valere dall'a.a. 2017/2018

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena ;
- per corso di studio, il corso laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, [Classe LM- 41 - Medicina e chirurgia];
- per CFU, il Credito Formativo Universitario;
- per SSD, il settore scientifico disciplinare;
- per SUA-cds, la Scheda unica annuale del corso di studio (All. 1).

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery), appartenente alla Classe LM- 41 - Medicina e Chirurgia, a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.

2. Il corso di studio è attribuito in contitolarità ai seguenti dipartimenti:

- a) Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze (dipartimento di riferimento);
- b) Biotecnologie Mediche;
- c) Medicina Molecolare e dello Sviluppo.

3. Il corso di studio ha una durata normale di sei anni e ha l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato con una visione integrata dei problemi inerenti l'esercizio della professione medica come desumibile dal quadro A sez. Qualità della scheda SUA-cds.

4. Per il conseguimento della Laurea magistrale in Medicina e chirurgia è necessario avere acquisito 360 CFU come da quadro A sez. Qualità della scheda SUA-cds, secondo il Piano di Studi del Corso riportato nel quadro B sez. Qualità della scheda SUA-cds. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici e risultati apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, relativi alla formazione di laureati che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline riguardanti la specificità della professione, sono riportati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.
2. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 4 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento della laurea magistrale in Medicina e chirurgia consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 5 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia possono essere ammessi gli studenti in possesso di specifici requisiti, nonché di una adeguata preparazione personale.
2. L'accesso al corso di studio è programmato a livello nazionale con apposito Decreto Ministeriale annuale come indicato nel Quadro A sez. Qualità della scheda SUA-cds.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia è richiesto il possesso di requisiti definiti e verificati con le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità.

Articolo 7 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di studio sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 8 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D della SUA-cds.

Articolo 9 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato dal Quadro B della SUA-cds.

Articolo 10 – Riconoscimento dei crediti

1. Compete al Comitato per la Didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I criteri di cui si avvale, per il riconoscimento di cui al comma precedente, il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:
 - corrispondenza di SSD;

- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

Il Comitato può richiedere un colloquio integrativo con i docenti di riferimento degli insegnamenti nel caso di CFU conseguiti:

- in insegnamenti per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma abbiano contenuti simili;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un corso di studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU riconosciuti, relativi a un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 11 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (es: programma LLP/Erasmus e Erasmus+...) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B SUA-cds sez. Qualità.
2. L'approvazione dei programmi di studio all'estero è deliberata dal Comitato per la didattica in base alla coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Articolo 12 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia è riportato nel Quadro B SUA-cds sez. Qualità, e prevede il conseguimento di 360 crediti formativi universitari, secondo il percorso formativo di cui al Quadro A SUA-cds sez. Qualità.
2. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del corso di studio per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.
3. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di impegno complessivo dello studente.
4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU.
5. Per ogni tipologia di attività didattica, il numero di ore per un CFU è previsto nel Quadro A SUA-cds sez. Qualità.
6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Art. 13 – Tipologie delle attività formative

1. All'interno dei corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi nelle diverse tipologie di attività formative riferite a:
 - a) Lezione ex-cathedra (d'ora in poi "Lezione"), ovvero la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il corso di studio, effettuata da un Docente, sulla base di un calendario predefinito ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

b) Seminario, ovvero una attività didattica con le stesse caratteristiche della Lezione ma svolta in contemporanea da più docenti, anche in ambiti disciplinari (o con competenze) diversi e, come tale, annotata nel registro delle lezioni. Le attività seminariali possono anche essere inter-universitarie e realizzate sotto forma di videoconferenza.

c) Didattica Tutoriale, quale forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente-tutor, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione.

d) Attività formative professionalizzanti: durante le fasi dell'insegnamento clinico lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo della medicina interna, della chirurgia generale, della pediatria, della ostetricia e ginecologia, nonché delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo, lo studente è tenuto a partecipare ad attività formative professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal Comitato per la Didattica e nei periodi dallo stesso definiti, sotto il controllo diretto di un docente tutor, per un numero complessivo di, almeno, 60 CFU.

2. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione nell'ambito dell'attribuzione del voto dell'esame finale del corso che ha organizzato le rispettive attività formative professionalizzanti.

Art. 14 – Esami e verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi previsti per le sessioni d'esame.

2. Le sessioni di esame sono fissate in quattro periodi: I^a sessione: sessione invernale (almeno tre appelli), II^a sessione: sessione estiva (almeno tre appelli), III^a sessione: sessione autunnale (almeno due appelli) e IV^a sessione: sessione di recupero (almeno un appello), da tenersi entro il 31 dicembre, termine ultimo per l'acquisizione dei crediti ai fini del superamento del blocco di cui al successivo art. 19.

3. Gli esami sostenuti dagli studenti in corso al di fuori delle sessioni previste sono da ritenersi nulli.

4. La sessione si considera conclusa quando tutti gli studenti iscritti agli appelli hanno sostenuto l'esame.

5. Nel caso in cui il numero di appelli di esame sia limitato al minimo (nove), le date di inizio degli appelli devono essere previste a distanza di almeno 15 giorni, avendo cura di evitare che le date degli appelli dei diversi insegnamenti si sovrappongano.

6. Oltre a quelli previsti al comma 2 del presente articolo, sono previsti almeno 3 appelli straordinari per gli studenti fuori corso, ripetenti e lavoratori. Per i laureandi sono fissati appelli di esame fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data dell'esame finale.

7. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

8. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non vengono riportati nel curriculum di studi utilizzato per la valutazione finale e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.

9. Gli esami di profitto sono finalizzati a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi degli insegnamenti, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

10. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

- prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

11. Il mancato superamento della prova scritta esclude lo studente, per il medesimo appello, dalla prova orale. La prova scritta, se superata, mantiene la sua validità, di regola, per una sola sessione d'esame.

12. La prova pratica è fortemente raccomandata per tutti gli insegnamenti che prevedono laboratori di attività pratiche o attività didattiche professionalizzanti.

13. La prova orale, se prevista, determina il voto finale, anche sulla base dei risultati delle eventuali prove scritte e/o pratica. Nei corsi integrati, la prova orale deve avere carattere interdisciplinare e vagliare non solo l'acquisizione di competenze conoscitive e la capacità di interpretare dati, ma anche la capacità di risolvere problemi e prendere decisioni.

14. Alcuni insegnamenti possono prevedere prove alla fine dei semestri, che possono essere sostenute, facoltativamente, dallo studente. In tali prove viene accertata la preparazione relativa al programma svolto nel semestre stesso. L'esito viene registrato con votazione in trentesimi. La commissione di esame tiene conto del risultato di tali prove. Lo studente è comunque tenuto a dimostrare in sede di esame la conoscenza degli argomenti, se richiesta.

15. I criteri per la composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le altre forme di verifica sono stabiliti dal regolamento Didattico di Ateneo.

16. Per gli insegnamenti articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

Art. 15 Apprendimento autonomo

1. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo.

2. Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:

- a. allo studio personale, per la preparazione degli esami;
- b. alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro suggerimento dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di laurea magistrale per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione.
- c. all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.

Art. 16 – Attività a scelta dello studente

1. Per le attività a scelta dello studente si applica quanto stabilito dall' art.3 comma 5 del D.M del 16 marzo 2007.

2. Ferma restando la piena autonomia dello studente, le attività didattiche a scelta dello studente previste nel piano di studio devono essere coerenti con il progetto formativo.

3. La votazione prevista per il superamento di ciascun insegnamento è espressa in trentesimi.

4. Il Comitato per la didattica provvede a convertire in un unico voto (media aritmetica), che andrà a far media nel conteggio del voto di laurea, le votazioni conseguite dallo studente nelle attività a scelta.

5. I CFU relativi alle attività a scelta dello studente possono essere acquisiti a partire dal primo anno di corso.

Art.17 – Conoscenze Linguistiche

1. Particolare attenzione è data all'apprendimento della lingua inglese. Gli studenti, durante il loro percorso formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 documentata mediante certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o equipollente idoneità rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo. A tale conoscenza della lingua inglese sono attribuiti n. 6 CFU.

Art. 18 – Frequenza del corso di studio

1. Lo studente è tenuto a frequentare almeno il 65% delle ore per ciascun modulo di ciascun insegnamento integrato.

2. La frequenza viene verificata dai docenti. L'attestazione della frequenza alle attività didattiche obbligatorie nella percentuale di cui al comma precedente è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

3. In riferimento alle attività professionalizzanti, di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), lo studente ha l'obbligo di frequenza.

Art. 19 – Crediti Formativi Universitari necessari per l'iscrizione al III e VI anno

1. Gli studenti del II anno che non abbiano conseguito al 31 dicembre dell'anno accademico successivo 70 CFU sono iscritti al II anno con lo status di studente ripetente.

2. Gli studenti di V anno che non abbiano conseguito al 31 dicembre dell'anno accademico successivo 240 CFU sono iscritti al V anno con lo status di studente ripetente.

3. Gli studenti di cui al precedente comma 1, iscritti con lo status di ripetente, possono frequentare le lezioni del III anno.

4. Gli studenti di cui al precedente comma 2, iscritti con lo status di ripetente, possono frequentare le lezioni di VI anno.

Art. 20 – Prova finale

1. La prova finale è tesa a verificare che il Laureando Magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.

2. Lo studente dispone di 18 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea Magistrale. Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea Magistrale, lo studente deve aver seguito tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studi ed avere superato i relativi esami. Per il computo del voto di Laurea vale quanto riportato dalle specifiche disposizioni in materia di tesi.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B della SUA-cds sez. Qualità.

Articolo 22 – Approvazione e modifiche del Regolamento didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia sono deliberate dai Consigli dei dipartimenti contitolari su proposta del competente Comitato per la didattica e approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.